



**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A
LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI DI SERVIZIO A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO
ENERGETICO A FAVORE DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA
REGIONALE, DEGLI ENTI DIPENDENTI E DELLE SOCIETA’
PARTECIPATE DELLA REGIONE LAZIO**

Allegato 4

Schema di Convenzione

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI DI SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO ENERGETICO A FAVORE DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEGLI ENTI DIPENDENTI E DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DELLA REGIONE LAZIO – LOTTO 1

TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Stazione Appaltante”, nella persona di Andrea Sabbadini, nato a Padova, Prov. (PD), il 29/12/1979, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, domiciliato per la carica presso la Regione Lazio, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020

E

La SIFÀ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A., Società con unico azionista, con sede legale in Trento, Prov. TN, Piazza General A. Cantore, n. 32, CAP 38121, codice fiscale n. 02269640229 e partita IVA n. 03830780361, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, al n. 02269640229, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Trento, di seguito definita “Fornitore” o “Fornitore Aggiudicatario”, nella persona di Paolo Ghinolfi, nato a Reggio Emilia, Prov. RE, il 18/01/1965, domiciliato per la carica presso la Direzione Generale della Società in Reggio Emilia - Via G. De Chirico n. 36, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante, autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli dalla nomina del C.d.A del 16/04/2020,

congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

A. La Regione Lazio, con Determinazione n. G08809 del 02/07/2021, ha indetto una Procedura di gara per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale, degli Enti Dipendenti e delle Società Partecipate della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.U.E. numero 2021/S 129-342768 del 07/07/2021, sulla G.U.R.I. n. 77 del 07/07/2021;

- B. Con Determinazione n. G13635 del 08/11/2021 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della procedura di gara, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente;
- C. Il Fornitore Aggiudicatario, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- D. Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dagli art.80 e 83 D.lgs.50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione;
- E. Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- F. Il Fornitore Aggiudicatario, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- G. L'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla stessa, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- H. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante con la stipula della Convenzione, il Fornitore, nelle modalità e condizioni stabilite nel paragrafo 22 del Disciplinare di gara e ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari a € 4.897,80 (quattromilaottocentonovantasette/80) a favore della Regione Lazio e presentato, altresì, la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne è parte integrante e sostanziale; il Fornitore si impegna, altresì a provvedere alle integrazioni previste dal Disciplinare e dal sopracitato articolo 103 al momento della stipula dell'Ordinativo di Fornitura;
- I. La presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione Lazio nei confronti del Fornitore Aggiudicatario, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con la

stipula dei relativi Ordinativi di fornitura (i.e. Contratti attuativi) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione;

- J. I singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni Contraenti, da una parte, ed il Fornitore Aggiudicatario, dall'altra parte, attraverso la stipula degli Ordinativi di Fornitura, mediante l'utilizzo del Sistema S.TEL.LA;
- K. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente sarà considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna stipulata;
- L. La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati

- 1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati e l'Offerta Tecnica ed Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 Definizioni

- 1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - a) **Stazione Appaltante:** la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio (di seguito anche "Regione Lazio");
 - b) **Amministrazioni Contraenti:** si intendono le Strutture della Giunta Regionale, gli Enti Dipendenti e le Società Partecipate dalla Regione Lazio che possono emettere Ordinativi di Fornitura in attuazione della Convenzione stipulata dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti;
 - c) **Fornitore e/o Operatore Economico Aggiudicatario:** impresa aggiudicataria, singola ovvero quale capogruppo di imprese riunite, con la quale la Regione Lazio stipulerà la Convenzione di cui al presente Appalto;

- d) **Ordinativo di Fornitura (OdF) o Contratto di noleggio:** il Contratto attuativo stipulato tra l'Amministrazione interessata ad aderire alla Convenzione e il Fornitore Aggiudicatario;
- e) **Veicolo** (di seguito anche “autoveicolo”, “autovettura”, “vettura”): il bene oggetto del servizio di noleggio, utilizzato da parte dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di loro competenza, avente le caratteristiche tecniche nel presente Capitolato;
- f) **Centro di servizio:** il luogo presso il quale il Fornitore Aggiudicatario garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza ricompresi nell'Appalto;
- g) **Conducente:** la persona fisica alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Contraenti che utilizza il veicolo oggetto di noleggio;
- h) **Manuale Operativo:** l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e l'Amministrazione Contraente devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato Tecnico, che dovrà essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo;
- i) **Manutenzione ordinaria:** il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici dei veicoli, dal Fornitore o, comunque, con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es.: candele, pastiglie freni, filtri, olio e liquidi, etc.);
- j) **Manutenzione straordinaria:** ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es.: rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, etc.);
- k) **Sito** (o “Sistema”): lo spazio web dedicato alla piattaforma telematica di e-procurement della Regione Lazio “S.TEL.LA.”.

Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono, pertanto, regolati:

- dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico e dall'Offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - dalla normativa sull'obbligo di utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione Lazio, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati;
 3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore Aggiudicatario rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
 4. Il Fornitore Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
 5. In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
 - richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo costituito a favore della Stazione Appaltante ai fini della stipula della presente Convenzione;
 - stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore Aggiudicatario (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni).

- valutazione in merito alle eventuali attività di cui al successivo articolo 11 “Verifiche e controlli sulla qualità del servizio” della presente Convenzione;

6. Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Amministrazione:

- emissione di Ordinativi di fornitura;
- nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;
- richiesta e custodia delle cauzioni definitive costituite a favore delle Amministrazioni contraenti ai fini della stipula degli Ordinativi di Fornitura
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- valutazione in merito alle eventuali attività di cui al successivo articolo 11 “Verifiche e controlli sulla qualità del servizio” della presente Convenzione;
- gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
- ogni altra attività non ricompresa al precedente comma 5.

Articolo 4 Oggetto del servizio

1. La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile agli Ordinativi di Fornitura concernenti l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale, degli Enti Dipendenti e delle Società Partecipate della Regione Lazio.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti mediante la stipula degli Ordinativi di fornitura, il tutto nel rispetto delle condizioni e dei prezzi offerti in sede di gara, per un importo massimo spendibile pari a € 195.912,00 (centonovantacinquemilanovecentododici/00)
3. Il noleggio a lungo termine di ciascun veicolo comprende l'erogazione di un pacchetto di “**servizi base**”, i quali dovranno intendersi inclusi e remunerati nel canone di noleggio offerto in sede di gara, ed in particolare:
 - a) la fornitura in noleggio del veicolo offerto in sede di gara;
 - b) la consegna del veicolo con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo temporaneo;

- c) l'espletamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - d) la fornitura e sostituzione degli pneumatici sulla base della percorrenza registrata;
 - e) le riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
 - f) la fornitura di un veicolo sostitutivo al verificarsi delle fattispecie di cui al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico;
 - g) il servizio di soccorso stradale su richiesta;
 - h) la copertura assicurativa con franchigia e gestione dei sinistri.
4. Nel perimetro della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno richiedere l'attivazione di uno o più servizi a pagamento, nelle modalità e ai costi individuati nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.

Articolo 5 Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema telematico S.TEL.LA. da parte delle Amministrazioni Contraenti, tramite proprio rappresentante.
2. Le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione mediante la stipula di Ordinativi di fornitura, nei quali sarà indicato il numero dei veicoli richiesti in noleggio, la tipologia, la percorrenza chilometrica massima, l'eventuale attivazione di servizi a pagamento e il valore complessivo del servizio oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore Aggiudicatario dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore Aggiudicatario ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore Aggiudicatario dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 Modalità di stipula degli Ordinativi di Fornitura

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore Aggiudicatario in forza della Convenzione, il Fornitore si obbliga a dare riscontro e soddisfare le richieste formulate da parte delle Amministrazioni interessate con la stipula dei singoli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato e stipulati in modalità elettronica, esclusivamente mediante l'utilizzo del Sistema. Il Fornitore Aggiudicatario non potrà dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella sopra descritta.

3. Il Fornitore Aggiudicatario è tenuto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo, a dare riscontro alle Amministrazioni Contraenti, attraverso l'utilizzo del Sistema.
4. Per l'esecuzione del servizio richiesto in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga ad eseguirlo con le modalità, nei termini e ai costi di seguito stabilite e comunque descritte negli atti di gara e nell'Offerta tecnica ed economica.

Articolo 7 Durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura

1. La Convenzione che sarà stipulata all'esito dell'aggiudicazione dell'Appalto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, eventualmente rinnovabili di 12 mesi qualora alla scadenza non sia raggiunto l'importo massimo spendibile fino al raggiungimento del medesimo.
2. Per durata della Convenzione si intende il termine entro il quale le Amministrazioni Contraenti potranno aderire alla Convenzione stessa, la quale tuttavia è da intendersi valida, efficace e vincolante per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura.
3. Le Amministrazioni Contraenti avranno la possibilità di stipulare i propri contratti attuativi tramite l'emissione di Ordinativi di Fornitura dalla durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di attivazione del servizio.
4. Ferma restando la durata prevista per gli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno scegliere diverse percorrenze chilometriche massime in base alla tipologia di veicolo.
5. L'Amministrazione Contraente, nel caso ipotizzasse una differenza in merito al monte chilometrico previsto e ritenesse di dover variare la percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore Aggiudicatario, secondo le modalità descritte nel paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico.
6. L'Amministrazione Contraente ha facoltà di chiedere una proroga per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale dell'Ordinativo di Fornitura, qualora a tale data non sia stata raggiunta la percorrenza massima prevista dallo stesso, formulando in forma scritta tale domanda ed inviandola al Fornitore entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di scadenza dell'Ordinativo.
7. Nel caso di attivazione della proroga di cui al precedente comma 6, la percorrenza massima prevista contrattualmente non sarà modificata.
8. L'Amministrazione Contraente potrà altresì richiedere la proroga dell'Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il tempo strettamente

necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente e comunque non oltre i 6 (sei) mesi.

Articolo 8 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore Aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore Aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore Aggiudicatario ogni relativa alea.
5. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le singole Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, sin d'ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso,

alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
9. L'Amministrazione Contraente si impegna affinché il conducente del veicolo in noleggio sia persona munita di patente di guida, per categoria che comprenda il veicolo oggetto di fornitura, in corso di validità ai sensi del Codice della strada e rilasciata da almeno un anno e osservi tutte le istruzioni previste nel Manuale Operativo, fornito in dotazione a ciascun veicolo in noleggio.
10. L'Amministrazione Contraente si impegna affinché i veicoli siano condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia e nel rispetto delle norme del Codice della strada.
11. L'Amministrazione Contraente sarà custode del veicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l'effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore Aggiudicatario è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato.

Articolo 9 Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) eseguire i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica, ove migliorativa;
 - b) attivare entro 10 giorni dalla stipula della Convenzione il servizio di ricezione chiamate di cui al paragrafo 5.9 del Capitolato Tecnico;
 - c) fornire veicoli conformi alle caratteristiche e dotazioni minime richieste nel Capitolato Tecnico e dotati di polizze assicurative in corso di validità;
 - d) consegnare i veicoli nel rispetto delle tempistiche indicate nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
 - e) garantire un minimo di nr. 6 Centri di Servizio nella provincia di Roma, di cui almeno nr. 4 nel Comune di Roma, e un minimo di nr. 1 Centro di Servizio per ciascuna delle altre provincie della Regione Lazio e per i comuni con una popolazione superiore a 50.000 abitanti;

- f) erogare, su richiesta delle Amministrazioni Contraenti, i servizi a pagamento nelle modalità e costi indicati nel Capitolato Tecnico;
- g) dare immediata evidenza alla Stazione Appaltante dell'eventuale sostituzione di un modello di veicolo offerto in sede di gara e formulare una proposta di sostituzione;
- h) Predisporre ed inviare con cadenza semestrale il report di monitoraggio richiesto al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico;
- i) manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla non corretta esecuzione del servizio;
- j) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Struttura della Giunta Regionale e dell'Ente Dipendente della Regione Lazio e dalla Regione Lazio, per quanto di rispettiva ragione;
- k) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa e dei Responsabili del servizio coinvolti nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Articolo 10 Modalità e termini di esecuzione

1. Per l'esecuzione dei servizi richiesti in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio con le modalità e tempistiche descritte nel Capitolato Tecnico e in ogni altro documento in esso richiamato.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
4. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore Aggiudicatario nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato tecnico le Amministrazioni Contraenti si riservano di applicare le penali di cui al successivo articolo 16 "Penali".

Articolo 11 Verifiche e controlli sulla qualità del servizio

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sull'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché a prestare la propria

collaborazione e/o fornire le informazioni e i documenti necessari per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. La Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura e nelle modalità di cui al paragrafo 10 del Capitolato e all'Allegato B – Livelli di servizio e verifiche ispettive, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 12 Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore Aggiudicatario in relazione all'esecuzione dei "servizi base" richiesti in ciascun Ordinativo di Fornitura sono determinati sulla base del canone mensile offerto in sede di offerta economica per ciascuna categoria di veicolo e tipologia contrattuale, come di seguito riportato:

<i>Categoria veicolo</i>	<i>Marca e modello del veicolo offerto</i>	<i>Percorrenza chilometrica massima</i>	<i>Canone mensile offerto</i>
City Car compatta	500e Action Berlina	15.000	416,00 €
City Car compatta	500e Action Berlina	30.000	434,00 €
City Car compatta	500e Action Berlina	45.000	444,00 €

2. I corrispettivi relativi ai "servizi base" saranno fatturati da parte del Fornitore Aggiudicatario con cadenza mensile.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente richieda la proroga per il mancato raggiungimento della percorrenza massima prevista, durante i primi tre mesi di proroga, il Fornitore applicherà il canone previsto. Per i successivi tre mesi il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione Contraente un aggiornamento del canone in base all'indice di "Inflazione acquisita" relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli "Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa", calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento.
4. Alla scadenza del contratto di noleggio, verranno addebitati o rimborsati all'Amministrazione Contraente i chilometri in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia, nelle modalità descritte al paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico.

5. Nel caso di percorrenze superiori a quelle previste contrattualmente, l'addebito avverrà per il 100% dell'importo; Nel caso di percorrenze inferiori a quelle previste contrattualmente, il rimborso avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto.
6. In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione del veicolo; pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione.
7. Nel caso di attivazione da parte dell'Amministrazione Contraente dei servizi a pagamento questi saranno remunerati in conformità agli importi previsti al paragrafo 6 del Capitolato e riportati nello Schema di Offerta.

Articolo 13 Revisione dei prezzi

1. Il canone base offerto dal Fornitore Aggiudicatario in sede di gara sarà soggetto ad adeguamenti e rivalutazioni, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti e con le modalità previsti nel paragrafo 9.2 del Capitolato Tecnico, sulla base di un'istruttoria condotta da parte della Stazione Appaltante e/o Amministrazione Contraente. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente si avvalga della facoltà di proroga per il mancato raggiungimento della percorrenza massima, durante i primi tre mesi di proroga, il Fornitore applicherà il canone previsto. Per i successivi tre mesi il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione Contraente un aggiornamento del canone in base all'indice di "Inflazione acquisita" relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli "Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa", calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento.

Articolo 14 Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione 3 giugno 2014, n. 326 "Misure urgenti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, finalizzate alla costituzione del registro delle fatture della Regione Lazio e al monitoraggio dei debiti dell'amministrazione regionale" e a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013.

2. Le fatture relative ai servizi prestati dovranno essere emesse mensilmente.
3. I corrispettivi relativi al servizio di preassegnazione saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente per il periodo relativo all'uso del veicolo; nel caso di utilizzo per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell'importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, fermo restando che il primo mese sarà comunque pagato per intero.
4. I corrispettivi relativi al servizio di fornitura e sostituzione degli pneumatici invernali, di rottamazione, nonché di consegna a domicilio, saranno fatturati dal Fornitore solo dopo l'espletamento del servizio.
5. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
6. Resta salva la facoltà per ciascuna Amministrazione Contraenti di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
7. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
8. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato n. 0000-002263152, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso BPER Banca S.p.A. filiale sede di Modena e con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT82P0538712900000002263152. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Amministrazione contraente o della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
10. L'Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola

con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, dalle Amministrazioni contraenti, con ogni conseguenza di legge e della presente Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dalle Amministrazioni contraenti.

Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore Aggiudicatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente di cui al modello "Tracciabilità flussi finanziari", di cui al paragrafo precedente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a comunicare alle Amministrazioni Contraenti ed alla Regione Lazio le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore Aggiudicatario, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Lazio e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni contraenti ed alla Regione Lazio, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel

relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Regione Lazio richiedere copia del contratto tra il Fornitore Aggiudicatario ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 16 Trasparenza

1. Il Fornitore Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore Aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore Aggiudicatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 Inadempimenti e penali

1. Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Contraenti potranno applicare le penali di cui oltre.
2. Si considera inadempimento il caso in cui il Fornitore Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione di gara; in tale circostanza, le penali potranno essere

applicate sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. Ove si verificano inadempimenti da parte del Fornitore Aggiudicatario nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato tecnico, la Regione Lazio o l'Amministrazione Contraente è tenuta a contestare l'inadempimento per iscritto, a mezzo PEC e il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
4. In caso di persistente inadempimento ovvero qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili – a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell'Amministrazione contraente – ovvero non siano state prodotte controdeduzione o non siano state fornite nel rispetto del termine indicato, potranno essere applicate le penali di cui oltre.
5. Nel caso di inadempimenti verificati contestati da parte della Regione Lazio, questa potrà applicare le seguenti penali:
 - nel caso di mancata attivazione del servizio di ricezione chiamate che si protragga oltre 2 giorni rispetto al termine di riferimento al paragrafo 5.9 del Capitolato Tecnico, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
 - nel caso di ritardo nell'invio della reportistica che si protragga oltre 2 giorni rispetto al termine di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale pari a € 250,00 per ogni giorno di ritardo;
 - nel caso di ritardo nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o che abbia subito un restyling in conseguenza di eventi non controllabili dal Fornitore Aggiudicatario rispetto ai termini di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, potrà essere applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 - nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio Convenzionati che si protragga oltre 2 giorni rispetto al termine di cui al paragrafo 5.10 del Capitolato Tecnico, potrà essere applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 - nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri – su più del 30% degli Ordinatori di Fornitura stipulati – anche a seguito di segnalazioni da parte delle Amministrazioni Contraenti, una non conformità grave, secondo quanto definito nell'Allegato B, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5% del valore complessivo degli Ordinatori per i quali è stata rilevata una non conformità grave;

- nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri – su più del 50% degli Ordinatori di Fornitura stipulati – anche a seguito di segnalazioni da parte delle Amministrazioni Contraenti, una non conformità grave, secondo quanto definito nell'Allegato B, potrà essere applicata una penale pari allo 0,75% del valore complessivo degli Ordinatori per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri – su più del 75% degli Ordinatori di Fornitura stipulati – anche a seguito di segnalazioni da parte delle Amministrazioni Contraenti, una non conformità grave, secondo quanto definito nell'Allegato B, potrà essere applicata una penale pari all' 1% del valore complessivo degli Ordinatori per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
6. Ove si verificano inadempimenti da parte del Fornitore Aggiudicatario nell'esecuzione delle obbligazioni previste in esecuzione degli Ordinatori di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno applicare le seguenti penali:
- nel caso di ritardo nella consegna dei veicoli ordinati rispetto ai termini di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, eventualmente prorogati sulla base di quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico, potrà essere applicata – per ogni giorno di ritardo – una penale pari allo 0,5% della quota parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo;
 - nel caso di ritardo nella consegna dei veicoli in preassegnazione obbligatoria o facoltativa rispetto ai termini di cui ai paragrafi 5.2 e 6.3 del Capitolato Tecnico, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito potrà essere applicata – per ogni giorno di ritardo – una penale pari all'1% della quota parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo;
 - nel caso di ritardo nel ritiro dei veicoli da rottamare rispetto ai termini di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito potrà essere applicata – per ogni giorno di ritardo – una penale pari allo 0,3% della quota parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo;
 - nel caso in cui il Fornitore Aggiudicatario esegua la fornitura e i servizi connessi in modo anche solo parzialmente difforme rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico, con riferimento ad esempio ai requisiti di conformità dei veicoli di cui ai paragrafi 4 e 5.1 del Capitolato Tecnico, alla stipula e al rinnovo delle coperture assicurative di cui al paragrafo 5.8 del Capitolato Tecnico, alla fornitura e sostituzione degli pneumatici invernali di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, potrà essere applicata una penale pari all'1% della quota parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di fornitura parzialmente difforme

sino alla data in cui la fornitura e/o i servizi connessi inizierà / inizieranno ad essere eseguita/i in modo conforme;

- nel caso di ritardo nello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria rispetto ai termini di cui al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata – per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo – una penale pari all'1% della quota parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo;
- nel caso di ritardo nella consegna dei veicoli sostitutivi rispetto ai termini di cui al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito potrà essere applicata – per ogni giorno di ritardo – una penale pari allo 0,5% della quota parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo;
- nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio di soccorso stradale non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata – per ogni ora o frazione di ora di ritardo successiva alla terza ma entro la sesta dalla ricezione della chiamata come previsto al paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico – una penale pari allo 0,5% della quota parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell'inadempimento;
- nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio di soccorso stradale non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata – per ogni ora o frazione di ora di ritardo successiva alla sesta dalla ricezione della chiamata come previsto al paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico – una penale pari all'1% della quota parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell'inadempimento;
- nel caso di ritardo nell'invio della reportistica che si protragga oltre 2 giorni rispetto al termine di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale pari a € 250,00 per ogni giorno di ritardo.

7. L'applicazione di tutte le penali di cui sopra avviene:

- per le somme dovute alla Regione Lazio, mediante prelievo dalla cauzione definitiva; in ogni caso la Regione Lazio non potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del lotto;
- per le somme dovute alle Amministrazioni Contraenti, mediante detrazione delle somme dovute dalle stesse in seguito alla fatturazione periodica; ciascuna Amministrazione

Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell'Ordinativo di Fornitura.

8. L'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% del valore complessivo della Convenzione. In tal caso la Regione e/o l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti.

Articolo 18 Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito **a favore della Regione Lazio** una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 93 del Dlgs 50/2016.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Inadempimenti e penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla Stazione Appaltante i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della

completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
9. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Ordinativi / Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo si obbliga, fin da ora, a prestare, ulteriori garanzie definitive nelle modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 20 Riservatezza

1. Il Fornitore Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21 Risoluzione della Convenzione e degli Ordinativi

1. In caso di inadempimento del Fornitore Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione o che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Amministrazione Contraente e/o dalla Regione Lazio, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore Aggiudicatario per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l'Amministrazione Contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore Aggiudicatario tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore Aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto;
 - c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell'Ordinativo;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - e) nei casi previsti dall'articolo 13 "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore Aggiudicatario tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;

- b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" alla presente Convenzione;
 - g) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza" della presente Convenzione;
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" della presente Convenzione;
 - i) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo 21;
 - j) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" della presente Convenzione;
 - k) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore" della presente Convenzione;
 - l) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della presente Convenzione, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016.
 - m) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - n) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore Aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti della Regione Lazio.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, la Regione Lazio e/o le Amministrazioni contraente hanno diritto di richiedere un risarcimento del danno.

6. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso la Regione Lazio e/o le Amministrazioni contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o Amministrazioni contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Articolo 22 Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50 del 2016, le Amministrazioni contraenti e/o la Regione Lazio, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore Aggiudicatario a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore Aggiudicatario;
 - b) qualora il Fornitore Aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore Aggiudicatario medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore Aggiudicatario siano condannati,

con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- d) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - e) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008;
 - f) cessione del contratto.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
4. Le Amministrazioni Contraenti possono altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore Aggiudicatario a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore Aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.
6. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti e queste potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore Aggiudicatario con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 23 Subappalto

1. Il Fornitore Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto previsto all'articolo 49, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021, potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 50% dell'importo del lotto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: "non richiesto in sede di offerta".

2. Il Fornitore Aggiudicatario è responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti della perfetta esecuzione del contratto.
3. Il Fornitore Aggiudicatario è altresì responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.
7. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.
8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, i requisiti
9. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1, lettera d) del Dlgs 50 2016, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti (e dei contratti ad alta intensità di manodopera).
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore Aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 si applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all'articolo 118, comma 20, del medesimo Decreto.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore Aggiudicatario non l'abbia richiesto in offerta)

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore Aggiudicatario di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 24 Divieto di Cessione della Convenzione e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25 Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore Aggiudicatario individua nel Sig. Pietro Iannone il Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore Aggiudicatario, il quale è Referente nei confronti del Servizio della Regione Lazio.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero cellulare +39 335 6211437, indirizzo PEC sifa-ufficiogare@legalmail.it indirizzo e-mail pietro.iannone@sifa.it
3. Qualora il Fornitore Aggiudicatario dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio ed alle Amministrazioni contraenti.

Articolo 26 Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:
 - **Regione Lazio:** Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, PEC pianificazione_gare@regione.lazio.legalmail.it
 - **Fornitore:** Via Giorgio De Chirico n. 36 – 42124 Reggio Emilia - Direzione Generale PEC sifa-spa@legalmail.it
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti la presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:
 - a) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata

- b) Posta elettronica certificata (PEC);
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 27 Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore Aggiudicatario e la Direzione regionale Centrale acquisti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore Aggiudicatario e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 28 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. La sottoscrizione della Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore Aggiudicatario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore Aggiudicatario, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con

il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

5. Qualora, in relazione all'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore Aggiudicatario trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio o le Amministrazioni contraenti risultino titolari, il Fornitore Aggiudicatario stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore Aggiudicatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. Qualora il Fornitore Aggiudicatario venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore Aggiudicatario dovrà consentire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e) trasmettere alla Regione Lazio e/o alle Amministrazioni Contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire

altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- g) consentire alla Regione Lazio e/o alle Amministrazioni Contraenti, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
- h) Il Fornitore Aggiudicatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 29 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore Aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il Fornitore Aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore Aggiudicatario.

Articolo 30 Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore Aggiudicatario o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 31 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del

Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore Aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi impiegati nella prestazione dei servizi.

2. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Amministrazioni Contraenti dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, il Fornitore Aggiudicatario dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi. La predetta copertura assicurativa potrà essere garantita da una o più polizze pluriennali o da una o più polizze annuali che, in ogni caso, dovranno essere rinnovate senza soluzione di continuità sino alla scadenza pena la risoluzione della Convenzione e degli Ordinativi.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore Aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 32 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 33 Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto Paolo Ghinolfi, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della Convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati; Art. 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto del servizio; Art. 5 - Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; Art. 6 - Modalità di stipula degli Ordinativi di Fornitura; Art. 7 - Durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; Art. 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Art. 9 - Obbligazioni specifiche del fornitore; Art. 10 - Modalità e termini di esecuzione; Art. 11 - Verifiche e controlli sulla qualità del servizio; Art. 12 - Corrispettivi; Art. 13 - Revisione dei prezzi; Art. 14 – Fatturazione e pagamenti; Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa; Art. 16 - Trasparenza; Art. 17 - Inadempimenti e penali; Art. 18 – Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto; Art. 20 - Riservatezza; Art. 21 – Risoluzione della Convenzione e degli Ordinativi; Art. 22 - Recesso; Art. 23 – Subappalto; Art. 24 - Divieto di Cessione della Convenzione e dei crediti; Art. 25 - Responsabile del Servizio; Art. 26 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni; Art. 27 Foro competente; Art. 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Art. 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 30 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore Aggiudicatario o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 31 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Art. 32 - Clausola finale.

_____, lì ____ ____ ____

La Direzione Regionale Centrale Acquisti*

Il Fornitore*

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.